

Sull'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto agro-voltaico

T.A.R. Molise, Sez. I 2 maggio 2024, n. 137 - Gaviano, pres.; Ferrari, est. - Petacciato S.r.l. (avv.ti Damiani e Giuliani) c. Regione Molise nonché ARSARP (Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca) (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto agro-voltaico - Verifica - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La società Petacciato s.r.l., proponendosi di costruire un impianto agro-voltaico da ubicarsi nell'omonimo Comune, e precisamente alla località Saracena, con istanza del 3.3.2020 aveva chiesto alla Regione Molise, rispettivamente, la verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del relativo progetto (c.d. *screening* ai fini della V.I.A.), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto *ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003*.

A seguito della pubblicazione dello studio preliminare ambientale il Servizio Energia della Regione Molise comunicava il formale avvio del procedimento di autorizzazione dell'impianto, precisando che il relativo procedimento sarebbe rimasto tuttavia sospeso in attesa delle valutazioni ambientali da parte dei competenti organi.

Non ricevendo riscontri dalle Amministrazioni procedenti, con atto del 24.2.2021 la società diffidava la Regione a completare il procedimento avviato con la trasmissione dell'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto di che trattasi, e comunque alla convocazione della conferenza dei servizi per l'esame e il rilascio dell'autorizzazione unica *ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003*. E, stante il silenzio serbato in proposito dall'Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso avverso tale silenzio innanzi a questo Tribunale, recante r.g.n. 112/2021. Il gravame, tuttavia, non si concludeva con esito favorevole alla ricorrente, bensì con una sentenza d'improcedibilità: dall'istruttoria di causa emergeva infatti che la stessa società non avesse reso possibile la prosecuzione del procedimento, non avendo allegato tutta la necessaria documentazione.

Con atto di istruttoria tecnica del 31.8.2021 l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (di seguito A.R.P.A. Molise), rilevata la sussistenza delle condizioni per escludere il progetto della ricorrente dalla procedura di impatto ambientale, rimetteva indi all'Autorità competente l'adozione del provvedimento autorizzatorio definitivo, previo approfondimento (in particolare) della tematica del c.d. "consumo di suolo".

In seguito, anche dopo la trasmissione di tutta la documentazione tecnica necessaria per il prosieguo del procedimento, il servizio V.I.A. della Regione, invece di convocare la conferenza di servizi sull'istanza di autorizzazione unica della società ricorrente, con determinazione dirigenziale n. 5933 del 6.10.2021 disponeva l'assoggettamento del progetto della medesima a V.I.A., affermando in sintesi che:

- il detto parere dell'A.R.P.A. Molise "*non sostituisce autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati e pareri da parte degli Enti preposti competenti in materia...*";

- l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (A.R.S.A.R.P.) avrebbe espresso parere di assoggettabilità a VIA, in ragione del consumo di suolo determinato dall'impianto.

2. Da qui la proposizione dell'odierno ricorso avverso i nuovi provvedimenti in epigrafe, affidato ai motivi così rubricati: "*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003 e del par. 14.1 e del par. 14.6. delle Linee Guida regionali di cui alla d.G.R. n. 621/2011. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto e difetto di istruttoria. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 241/1990. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa; II- Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto*".

3. Le Amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso, sostenendo la correttezza del procedimento svolto e la legittimità del provvedimento di sottoposizione a VIA del progetto.

4. Il Tribunale ha fissato al 10 aprile 2024 l'udienza pubblica di discussione del ricorso, nell'approssimarsi della quale le parti hanno presentato rispettive memorie di merito e di replica.

Alla detta udienza, infine, sentiti i difensori come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.



5.1 Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina della censura preliminare, di natura meramente procedurale, afferente la mancata convocazione della Conferenza dei Servizi in contrasto con la previsione di cui all'art. 14 ter comma 4 della L. n. 241/1990, in ragione della fondatezza delle censure di merito sostanziale a base del ricorso.

A maggior ragione detta prima censura può essere qui assorbita in quanto, diversamente da quanto accaduto in analoghe vicende processuali, in questo caso, come si è accennato, il pregresso giudizio promosso dalla ricorrente avverso l'inerzia dell'Amministrazione sulla sua prima richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi si era concluso con una pronuncia di mera improcedibilità, e quindi senza l'emissione di provvedimenti giurisdizionali prescrittivi nei confronti della Regione.

6. Il vaglio delle censure ricorsuali di natura sostanziale richiede preliminarmente di ripercorrere le tappe più salienti della vicenda in esame, e in primo luogo di ricordare il contenuto del parere dell'A.R.P.A. Molise, l'autorità competente ad effettuare la specifica istruttoria sull'impatto ambientale dei progetti che interessano il territorio molisano.

Quest'ultima, con atto di istruttoria tecnica del 31.8.2021, reso all'esito della verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto della società, dopo aver analizzato tutti i suoi possibili profili di criticità, si era espressa nei termini seguenti: *“Sulla base degli elementi valutati e delle motivazioni esposte, in relazione all'entità degli interventi e al contesto ambientale, in esito a quanto stabilito con D.G.R. n. 30 del 08/02/2018, si ritiene che il progetto presentato dalla Ditta Petacciato Srl per la “Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete della potenza di picco pari a 26.009,10 e potenza di immissione pari a 22497,00, collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopo agricolo non potrà determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e che, pertanto, sussistono le condizioni perché lo stesso sia escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale rimettendo, tuttavia, rimettendo all'Autorità Competente l'adozione della decisione definitiva con particolare riferimento agli aspetti inerenti il consumo di suolo agricolo esposti nella presente e di seguito richiamati...In particolare, la scrivete Agenzia ritiene che le implicazioni e le eventuali problematiche legate al consumo di suolo meritino il coinvolgimento, e la successiva valutazione, da parte dei Servizi Regionali competenti in materia di agricoltura e soprattutto di pianificazione territoriale. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, infatti, essendo “a terra” determinerà una certa percentuale di consumo di suolo, visto che un terreno più o meno vasto e con precedente destinazione agricola viene convertito in area di produzione di energia elettrica, peraltro con sovrapposizione di elementi artificiali ed estranei al contesto naturale. Questo nonostante la coesistenza di una residua attività agricola. Pertanto, pur considerando la natura reversibile e temporanea degli impatti stessi, vista l'estensione dell'impianto e la conseguente trasformazione che l'intervento comporta sulle matrici considerate, si ribadisce la necessità di acquisire i pareri dei Servizi Regionali preposti. Vanno fatte salve autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati e pareri, da parte degli Enti preposti e strutture Regionali competenti in materia non espressamente contemplate nella presente istruttoria (Norme Tecniche per le Costruzioni, aspetti paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, questioni di competenza della Soprintendenza, etc.)”.*

6.1 Dopo le riferite valutazioni dell'A.R.P.A.M., il Servizio regionale di pianificazione ed il Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità, pur interessati dalla Regione, non si erano espressi.

Perveniva al procedimento esclusivamente il già menzionato parere dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca - A.R.S.A.R.P. di cui alla nota prot. n. 159461 del 30.9.2021.

6.2 Il parere reso dall'A.R.S.A.R.P. aveva ritenuto necessaria la sottoposizione del progetto a V.I.A., fondandosi, in maniera sostanzialmente apodittica, sull'argomento secondo il quale la realizzazione dell'intervento avrebbe comportato consumo di suolo agricolo.

In particolare, nella relazione nell'A.R.S.A.R.P. si leggeva: *“il territorio Molisano è fortemente votato a colture di qualità ed ha un forte potenziale in termini di turismo enogastronomico, come d'altronde in tutta Italia, ma considerato che a margine delle zone fortemente vocate, e su cui sono stati fatti negli anni notevoli investimenti in termini di impianti di irrigazione o conversione in biologico, ci sono anche aree meno vocate all'agricoltura, perché hanno una bassa fertilità, è preferibile individuare siti per impianti fotovoltaici in terreni marginali e non in terreni qualificati come seminativi irrigui come quelli interessati dal progetto in esame”.*

Nel contempo, l'A.R.S.A.R.P. faceva riferimento anche ad alcune criticità del programma: in primo luogo si rilevava che la relazione agronomica non avrebbe delineato la corretta realtà territoriale, considerando i terreni interessati *“di non particolare pregio per l'agricoltura”* mentre, invece, si trattava di *“terreni irrigui, pianeggianti, ad alta vocazione orticola/frutticola”*; in secondo luogo, sotto il profilo più strettamente agronomico, si criticava il fatto che fosse stato proposto un *“impianto di oliveto super-intensivo con varietà spagnole che andrebbe a “danneggiare” l'olivicoltura già preesistente nella zona fatta di impianti di oliveto con varietà autoctone inserite dentro al disciplinare della DOP Olio Molise che caratterizza il paesaggio e che garantisce oltre al “nutrimento” anche la salvaguardia di una biodiversità unica, intrinsecamente legata al saper fare umano e ad antiche tecniche di produzione e che non può essere così irrimediabilmente compromessa”.*

6.3 La Regione Molise, raccogliendo quindi le conclusioni del solo parere appena ricordato, con la determinazione impugnata ha ritenuto di assoggettare l'intervento della ricorrente alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Questa conclusione si è fondata sulla primaria considerazione della natura asseritamente condizionata del parere



dell'A.R.P.A. Molise, che avrebbe concluso per la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto “*subordinando tuttavia tale giudizio finale alla richiesta di ulteriori pareri di ulteriori competenti servizi regionali, in particolare Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica e Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità, nonché all'ARSARP (“rimettendo all'Autorità Competente l'adozione della decisione definitiva con particolare riferimento agli aspetti inerenti il consumo di suolo agricolo”)*”.

6.4 La società ricorrente contesta nel presente giudizio tale decisione di assoggettamento a V.I.A. deducendone l'illegittimità anzitutto per violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 5°, del Testo Unico Ambientale (c.d. T.U.A.), a norma del quale l'Autorità competente allo svolgimento del procedimento di *screening* ha il compito di verificare se il progetto possa avere “*possibili impatti ambientali significativi*”, potendo solo in caso positivo disporre la sua sottoposizione alla V.I.A.. Secondo la ricorrente a fronte del parere dell'A.R.P.A.M., che aveva sostanzialmente escluso la sottoponibilità del progetto a valutazione d'impatto ambientale, l'Autorità procedente sarebbe stata tenuta a esplicitare in concreto la significatività degli impatti che avrebbero suggerito lo svolgimento della più approfondita istruttoria propria dell'ambito dell'iter di V.I.A..

Sotto un connesso angolo prospettico, la ricorrente ha soggiunto che la Regione, in disparte la mancata convocazione della Conferenza dei Servizi, avrebbe dovuto comunque adottare una deliberazione adeguatamente motivata in relazione ai fattori di rischio specifico che, in quanto ricollegabili all'iniziativa in esame, alla stregua dei contributi istruttori acquisiti nel procedimento avrebbero imposto la sua sottoposizione a V.I.A., pur in un quadro giuridico-fattuale pur sempre ispirato al principio di stretta necessità della misura.

Sicché la Petacciato s.r.l. ha dedotto la illegittimità del provvedimento in epigrafe sotto il duplice ed interconnesso profilo dell'eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

Il Collegio reputa fondate entrambe le censure appena dette.

6.5 Occorre preliminarmente rilevare che, come ricordato anche dalla difesa erariale, l'Amministrazione regionale, nel formulare il giudizio sull'impatto ambientale di un progetto, esercita una valutazione ampiamente discrezionale, e nondimeno pur sempre sindacabile dal Giudice amministrativo in relazione all'eventuale emergenza di profili di manifesta illogicità e incongruità, di travisamento dei fatti o di macroscopici difetti di istruttoria, ovvero quando l'atto sia privo di idonea motivazione.

In proposito in una recente sentenza del Consiglio di Stato, intervenuto in una fattispecie relativa a due istanze di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, di altrettante pale eoliche da collocarsi nel territorio molisano, è stato evidenziato quanto segue: “*a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa») - dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla 'ragionevole' ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme - le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica») vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della 'attendibilità' tecnico-scientifica.*

Quando la valutazione del fatto complesso viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto 'storico,' bensì di fatto 'mediato' dalla valutazione casistica e concreta delegata all'Amministrazione, il Giudice non è chiamato, sempre e comunque, a 'definire' la fattispecie sostanziale.

Difettando parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non 'deduce' ma 'valuta' se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto.

È ben possibile per l'interessato - oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedurali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere - contestare ab intrinseco il nucleo dell'apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica.

Se questo onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il Giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato.

In quest'ultimo caso, non si tratta di garantire all'Amministrazione un privilegio di insindacabilità (che sarebbe contrastante con il principio del giusto processo), ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione” (così C.d.S. n. 8167/2022).

6.6 Una volta delimitati gli ambiti di sindacabilità del provvedimento impugnato, il Collegio può fare richiamo, per esprimere introduttivamente in forma sintetica le ragioni di buon fondamento delle censure ricorsuali, alla formulazione già espressa da questo Tribunale in un recente arresto riguardante analoghe vicende, nel quale è stato ritenuto che “*la ricorrente abbia non solo dimostrato la sussistenza, nella fattispecie, delle condizioni-limite in presenza delle quali è consentito il sindacato ab extrinseco dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma abbia pure censurato con persuasive argomentazioni l'attendibilità stessa del giudizio di sottoposizione a V.I.A. del suo progetto*” (T.A.R. Molise,



sent. n. 161/2023).

6.7 Per addivenire a tale conclusione mette conto evidenziare, in primo luogo, la centralità e l'importanza rivestita dal parere reso dall'A.R.P.A. Molise nell'ambito della complessiva istruttoria svolta ai fini della valutazione di sottoponibilità del progetto della ricorrente alla V.I.A..

Nei propri scritti difensivi la Regione, richiamando i contenuti di tale parere, ha ribadito che lo stesso sarebbe stato espresso in forma condizionata, specificando che l'Agenzia di protezione ambientale non avrebbe in realtà concluso nel senso dell'esclusione del progetto dalla V.I.A., ma avrebbe invece rimesso la validità del proprio giudizio di non assoggettabilità ad ulteriori pareri di competenza di vari Servizi regionali coinvolti nell'iniziativa.

L'assunto non può essere condiviso. Diversamente da quanto opinato dall'Amministrazione, la posizione espressa dall'ARPA Molise nel parere risultava compiuta e incondizionata. Segnatamente, l'atto istruttorio risultava chiaro nell'escludere che il progetto della ricorrente, in relazione all'entità degli interventi in discussione e al contesto ambientale di riferimento (avuto riguardo anche al punto che l'iniziativa prevedeva anche un piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area), potesse determinare degli impatti negativi significativi sull'ambiente. In dipendenza di tanto l'Agenzia aveva perciò coerentemente concluso nel senso che *“sussistono le condizioni perché lo stesso sia escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”*.

Sulla chiara posizione così espressa dall'A.R.P.A.M. non aveva poi rilievo l'invito rivolto alla Regione affinché questa effettuasse approfondimenti sul consumo di suolo agricolo generato dall'iniziativa: tale elemento, infatti, sottoposto alla Regione per scrupolo di completezza, non inficiava la completezza e coerenza interna del parere in esame; né da esso poteva ricavarsi un'indicazione rivolta a subordinarne tutte le risultanze e conclusioni alle future valutazioni da esprimersi da parte di altri uffici settoriali, solo a diverso titolo competenti.

L'invito assumeva una finalità di stimolo rispetto all'approfondimento della tematica del consumo del suolo, senza però che il relativo supplemento di indagine potesse giustificare *ex se* un'automatica assoggettabilità del progetto a V.I.A., la cui esperibilità era risultata invece, sotto ogni altro aspetto di esame, contestualmente e nitidamente esclusa.

E gli stessi riferimenti svolti nel parere, e richiamati nel provvedimento regionale impugnato, ad alcune specifiche tipologie di possibili impatti solo transitori determinati dalla realizzazione dell'opera, non avevano inciso in alcun modo sul giudizio di non assoggettabilità comunque espresso dall'A.R.P.A.M. in maniera chiara ed inequivoca. Come ha correttamente rilevato sul punto la ricorrente, i vari riferimenti così svolti nel parere dell'ARPA Molise avevano piuttosto la funzione di sollecitare, nel corso del procedimento, l'introduzione di specifici accorgimenti e, ove possibile, d'incidere sulla complessiva estensione dell'area interessata. Nulla, dunque, che potesse assumere rilievo ai fini, oggi qui specificamente in esame, dell'assoggettabilità del progetto a V.I.A..

Da qui si può perciò concludere, riprendendo lo spunto del già richiamato precedente di questo Tribunale, nel senso che: *“Ne consegue che la scelta regionale di sottoporre il progetto a V.I.A. risente del fraintendimento delle conclusioni dell'A.R.P.A.M. (il soggetto competente alla specifica istruttoria sull'impatto ambientale dei progetti interessanti il territorio molisano) in cui è incorsa la Regione, che ha ritenuto che le dette conclusioni fossero solo parziali, in quanto espresse come condizionate e subordinate alle ulteriori valutazioni richiedibili ai servizi regionali di Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica e di Economia del Territorio. Il provvedimento impugnato risulta pertanto affetto da un evidente travisamento dei fatti, che conduce ad apprezzarne l'illegittimità sotto il divisato profilo del difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per essere state, le risultanze istruttorie esposte dall'A.R.P.A.M., sostanzialmente ignorate”* (T.A.R. Molise n. 161/2023).

7. Sotto altro profilo, la ricorrente ha altresì contestato la violazione dell'art. 19, comma 5°, del Cod. Ambiente nella parte in cui esso prevede che, per la sottoposizione del singolo progetto a V.I.A., sia necessario che lo stesso possa determinare *“possibili ulteriori impatti ambientali significativi”*, anche *“tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali”*.

Nell'odierna vicenda, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di poter desumere tale *“impatto ambientale significativo”* fondandosi sul contenuto del solo parere dell'A.R.S.A.R.P., nella parte in cui questo si era riferito alla questione del consumo del suolo.

7.1 Tuttavia quest'ulteriore contributo istruttorio, e viepiù le conclusioni regionali, si sono posti in contrasto con le conclusioni istruttorie dell'A.R.P.A. Molise, che sulla base degli elementi a suo tempo valutati aveva pur sempre ritenuto, all'esito di un complessivo e organico apprezzamento della fattispecie, che *“il progetto presentato dalla Ditta Petacciato Srl per la “Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete della potenza di picco pari a 26.009,10 e potenza di immissione pari a 22497,00, collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopo agricolo” non potrà determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e che, pertanto, sussistono le condizioni perchè lo stesso sia escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”*.

A fronte dell'avviso espresso dall'ARPA Molise, il solo già citato contributo istruttorio successivo si presenta del tutto inidoneo a supportare autonomamente la motivazione di sottoposizione del progetto a V.I.A.

Innanzitutto, la Regione non ha fornito alcuna motivazione per giustificare la prevalenza accordata a tale parere su quello, ben altrimenti organico e approfondito, e di segno opposto, reso dall'A.R.P.A.M., la quale aveva curato l'intera istruttoria



dello *screening* ai fini della V.I.A., mostrando perciò la più ampia e accurata conoscenza delle peculiarità del progetto e del suo contesto di riferimento.

La Regione avrebbe dovuto dunque offrire una approfondita e convincente motivazione in ordine alle concrete ragioni a base della sua determinazione, motivazione invece non fornita.

7.2 Questa critica risulta vieppiù avvalorata dalla prevalente genericità e astrattezza dei contenuti delle valutazioni espresse dall'ARSARP sulla questione del *"consumo del suolo"*.

Sul punto il Collegio non può non notare subito come i contenuti testuali del suddetto parere risultino per larghi tratti sovrapponibili ad altri espressi in vicende analoghe, già conosciute dal Tribunale, sulle quali la stessa Agenzia regionale si è già pronunciato pervenendo a conclusioni critiche simili a quelle odierne con la già richiamata sentenza n. 161/2023. E ciò avvalorata l'idea di una motivazione espressa da parte degli uffici regionali in maniera non pertinente e sostanzialmente stereotipata, inidonea, quindi, innanzitutto a cogliere le specifiche peculiarità della vicenda da esaminare in concreto.

7.2.1 Basti, in proposito, aver riguardo alle già riferite valutazioni espresse dall'ARSARP. Con cui questa ha giustificato la propria conclusione di sottoposizione del progetto a V.I.A. prendendo in esame l'attività agricola dell'area dell'intero Molise, definito *"fortemente vocato a colture di qualità"*, senza dunque prendere in specifica considerazione il sito ove è stata prevista l'installazione dell'impianto progettato dalla ricorrente.

Lo stesso parere si è poi espresso in maniera critica rispetto alla prospettiva, proposta dalla società ricorrente, di impiantare in sito un oliveto biologico super intensivo proponendo una varietà di piantagione di provenienza spagnola che, secondo l'Agenzia, *"andrebbe a danneggiare l'ovicoltura già preesistente nella zona ..."*. Tuttavia il piano agronomico proposto (pag. 12-14) si limitava a proporre l'utilizzo di alcune varietà di piante, tra cui alcune sperimentate in Spagna che avevano manifestato una particolare resistenza ad agenti parassitari, indicando anche, peraltro, ulteriori specie presenti in Italia. In ogni caso, poi, la presunta dannosità di tali piantagioni rispetto alle colture preesistenti costituisce un'affermazione solo generica, e comunque estranea al piano delle considerazioni che potrebbe essere rilevanti ai fini della sottoposizione a VIA del progetto.

7.2.2. La motivazione del parere ARSARP risulta, pertanto, sostanzialmente slegata dalle condizioni proprie dell'area di intervento, non dando conto della presenza di specifiche esigenze di tutela legate alla conformazione di questa, e apparendo invece affidata a formule praticamente *"di stile"*.

7.3 Per tali ragioni, le considerazioni addotte al fine di sottoporre il progetto a V.I.A non risultano idonee a scalfire la tenuta dell'organico e specifico giudizio negativo di screening in precedenza espresso dall'A.R.P.A.M., giudizio che ha di contro avuto peculiare riguardo proprio allo stato dei terreni specificamente interessati dall'iniziativa in esame, e caratterizzati unicamente dalla loro destinazione puramente agricola.

Il Tribunale, ribadendo quanto osservato in occasione del già richiamato e recente proprio precedente, rileva anche qui che motivazioni quali quelle del predetto contributo istruttorio, generiche e prive di una valutazione specifica di contesto, non avrebbero potuto legittimamente ritenersi, poiché prive di pertinenti elementi di approfondimento, idonee a supportare il contestato provvedimento di sottoposizione a VIA del progetto fotovoltaico in questione. E infatti, *"un ipotetico riconoscimento, per contro, della bontà di simili motivazioni meramente astratte porterebbe alla ineludibile quanto insostenibile conclusione di reputare sempre e comunque necessario l'assoggettamento a VIA di qualsiasi progetto di localizzazione di impianto per la produzione di energia da F.E.R., che non potrebbe mai mancare di determinare, come ogni altro insediamento, un qualche "consumo di suolo" (T.A.R. Molise n. 161/2023).*

8. In coerenza con le considerazioni svolte fino a questo punto, parimenti fondata si presenta la censura tesa a far rilevare la violazione dell'art. 12 comma 7 del D.lgs. n. 387/2003 e il connesso profilo di eccesso di potere per illogicità, a fronte della mancata valutazione, da parte della Regione, della previsione di un piano agronomico proposto a corredo dell'iniziativa in esame, e finalizzato proprio a esaltare le caratteristiche proprie dell'area di progetto. Anche tale aspetto risultava valorizzato nel parere dell'ARPAM, la quale aveva particolarmente apprezzato la parte dello studio d'impatto ambientale svolto dalla Petacciato s.r.l. (pag.7) in cui era stato sottolineato che l'impianto *"sarà realizzato in attuazione di un piano agronomico che prevede la coesistenza dell'attività di produzione di energia elettrica in concomitanza all'attività agricola. Nel caso in oggetto, quindi, non è possibile parlare di consumo di suolo"*.

8.1 Sul tema va poi più ampiamente sottolineato che, ai sensi dell'art. 12, comma 7°, del D.Lgs. n. 387/2003, *"gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

La citata previsione normativa impone, dunque, di reputare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (c.d. Impianti F.E.R.) compatibili, in linea di principio, con la destinazione agricola dell'area di riferimento. E questo *"deve a maggior ragione valere per gli impianti agro-voltaici, nei quali alla costruzione dell'impianto è collegata un'attività agricola per la quale il proponente è tenuto a redigere uno specifico piano agronomico, che consente una virtuosa convivenza tra l'attività di produzione di energia elettrica e quella agricola, che prevede l'utilizzo del sito"*

per la coltivazione intensiva. Tutto ciò posto, non risulta di certo sufficiente il generico riferimento degli atti impugnati ad un “consumo di suolo agricolo” a poter ravvisare nella vicenda un impatto significativo dell’impianto, tale da necessitare della V.I.A.” (TAR Molise n. 161/2023).

La Regione, per non invertire il debito rapporto tra regola ed eccezione tracciato dal citato art. 12, avrebbe dovuto allora dimostrare la ricorrenza di peculiari esigenze di tutela, nello specifico sito, di ben precise quanto pregevoli colture, ovvero di altrettanto ben determinate specie arboree dagli stessi caratteri. Ma a questo riguardo l’A.R.P.A. Molise aveva già escluso il particolare valore del suolo interessato dall’impianto, osservando che “la Società dispone della superficie agricola di pertinenza, in forza di atti preliminari stipulati, che saranno oggetto di un Piano di Miglioramento Aziendale per 38,80ha attualmente coltivati a seminativi, prevalentemente grano duro e tenero su sodo. Trattasi prevalentemente di terreni con un basso livello di redditività, come ricorre in questi tratti di versante Adriatico”. E a fronte di queste considerazioni l’ARSARP, lungi dal tentare di confutare la specifica valutazione così espressa dall’ARPA Molise, e senza soffermarsi con puntualità sulla realtà specifica dell’area di intervento, si è avviata lungo la tangente di considerazioni per gran parte praticamente di stile e assunti a oggetto di indagine solo ben più vasti orizzonti territoriali.

8.2. Da qui la complessiva illogicità dei provvedimenti in epigrafe, nella misura in cui hanno disposto l’effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale sul presupposto di una problematica di “consumo di suolo agricolo” cui la normativa vigente (cit. art. 12), in linea di principio, non assegna *a priori* alcuna dimensione di criticità, e questo vieppiù nella ricorrenza di impianti agro-voltaici.

In ragione di tutti i profili evidenziati emerge, allora, la fondatezza delle censure di violazione di legge, carenza di istruttoria e di motivazione degli atti gravati, i quali, del tutto aprioristicamente, hanno imposto alla società ricorrente l’espletamento del procedimento di valutazione di impatto ambientale pur nell’assenza di elementi idonei a rendere verosimile l’esistenza di impatti significativi producibili dall’impianto, avuto riguardo alla specifica area ove esso sarebbe localizzato.

9. In conclusione, per le considerazioni svolte il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al T.A.R., essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, n. 3260/1995; per quelle più recenti, Cass. Civ., V, n. 7663/2012; Cons. St., VI, n. 3176/2016).

Gli argomenti di doglianza (o difesa) non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto meritevoli di assorbimento.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della Regione Molise come da dispositivo.

(Omissis)

